



CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

N°

per saldo prezzo acquisto autoveicolo
(art. 2 R.D.L. 15/3/1927 N. 436)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: autorizzazione della Intendenza di Finanza di Bergamo n°138508 in data 23 Dicembre 2002.

tra:

■ **SOFIM-GEFINA S.p.A. Finanziaria Motorizzazione**

con sede in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele n. 4, capitale sociale € 12.500.000,00 interamente versato, riserve € 57.151.181,14, c.f. 00209400167, Tribunale di Bergamo Reg. Soc. n. 3406, volume n. 2555, in data 14/2/1953, iscritta nell'albo degli intermediari finanziari della Banca d'Italia ex art. 106 D.Lgs. 385/1993 Codice ABI n. 19419.1

che in appresso sarà chiamata SOFIM-GEFINA qui in persona di uno dei sotto segnati Procuratori:

.....
.....
.....
.....

domiciliati per la carica in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele n. 4, da una parte e

■ **l'Impresa** con sede a Via codice fiscale in persona del Sig. nato a il, in qualità di

■ che in appresso sarà chiamata "Impresa";
sottoscritto il giorno ____ del mese di _____ dell'anno

Premesso

che l'Impresa ha chiesto, ai sensi della legge succitata, un finanziamento per l'acquisto del seguente veicolo:

.....

■ che SOFIM-GEFINA è disposta a concederlo a determinate condizioni;
■ che l'Impresa integralmente accetta tali condizioni;
con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula quanto in appresso

SOFIM-GEFINA concede all'Impresa un finanziamento di € (Euro _____/00) per l'acquisto del seguente veicolo:
..... telaio

L'Impresa conferisce col presente atto mandato irrevocabile a SOFIM-GEFINA di versare per suo conto e con sollievo da qualsiasi responsabilità al riguardo l'importo del finanziamento quanto a € _____ a favore a saldo del prezzo dell'autoveicolo acquistato.

Il rimborso del finanziamento dovrà avvenire mediante pagamento delle seguenti rate:

n. rate di € cad. scadenti mensilmente dal al per complessivi € di cui € per interessi.

Il pagamento dovrà avvenire presso le casse di SOFIM-GEFINA ovvero mediante SDD (Sepa Direct Debit) o mediante rilascio di effetti cambiari.

Il finanziamento viene accordato al tasso di interesse annuo nominale (TAN) pari al xx,xx% con capitalizzazione mensile posticipata TAE xx,xx%.

- Spese bollatura contratto € 16,00
- Spese commissioni incasso € per rata
- Spese istruttoria €

L'indicatore sintetico di costo (ISC) denominato anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è pari al xx,xx%.

La data di decorrenza del conteggio è:

A fronte del presente finanziamento l'Impresa concede le seguenti garanzie: privilegio PRA di € sul veicolo Telaio Vincolo assicurativo su polizza R.C.A. massimale unico € incendio e furto capitale € danni propri (kasko) €



Costituiscono parte integrante del presente contratto il documento di sintesi e le altre eventuali appendici.

ART. 1 – ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a IVA, art. 40 D.P.R. 131/86.

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto di finanziamento ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico dell'Impresa.

ART. 2 – SERVIZI O ADEMPIMENTI RICHIESTI DALL'IMPRESA NEL CORSO DEL CONTRATTO

Per le relative spese si fa espresso riferimento alle tariffe riportate nel documento di sintesi allegato al contratto, in base alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari.

ART. 3 - CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

Il tasso sopra indicato si intende indicizzato come da allegata appendice.

ART. 4 – VARIAZIONE T.A.N.

In caso di mancato o ritardato pagamento di più di tre rate, anche non consecutive, ferma restando la facoltà per SOFIM-GEFINA di risolvere il presente contratto, il T.A.N. che ha determinato il ricarico finanziario verrà aumentato limitatamente alle restanti rate a scadere di 3 punti, entro i limiti dei tassi soglia al momento in vigore.

ART. 5 – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod.civ., qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse, segnatamente quelle descritte nella proposta di finanziamento.

SOFIM-GEFINA avrà inoltre diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., qualora:

- l'impresa non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso entro 30 giorni dall'erogazione;
- l'Impresa alieni o ceda l'autoveicolo oggetto del finanziamento senza l'autorizzazione scritta di SOFIM-GEFINA;
- l'Impresa non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni rese da parte dell'Impresa a SOFIM-GEFINA inerenti ai rapporti che hanno dato origine al presente finanziamento non risultassero veritiere;
- l'Impresa non adempia agli altri obblighi posti a suo carico dal presente contratto o dalla legge;
- l'Impresa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o cautelari o ipoteche giudiziali o decreti ingiuntivi o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica.

Nei casi di decadenza o di risoluzione SOFIM-GEFINA avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti dell'Impresa che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Tutte le spese sostenute da SOFIM-GEFINA, sia direttamente sia con ricorso a prestazioni di terzi, per il recupero del proprio credito si intendono a carico dell'Impresa, secondo quanto previsto nel documento di sintesi allegato al contratto, in base alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari. Per l'accertamento del puntuale pagamento delle rate di cui sopra, nonché del debito residuo in corso, faranno sempre prova, in qualsiasi momento e sede, nei confronti dell'Impresa le risultanze delle scritture contabili di SOFIM-GEFINA certificate conformi da un suo Funzionario. In caso di discordanza l'Impresa è tenuta ad esibire prova degli avvenuti pagamenti mediante esibizione dei pertinenti estratti conto bancari o l'originale degli effetti cambiari attraverso i quali è stato effettuato il pagamento.

ART. 6 – SALDI A DEBITO E INTERESSI DI MORA

Su eventuali ritardati pagamenti SOFIM-GEFINA addebiterà all'Impresa interessi calcolati, nei limiti dei tassi soglia previsti dalle disposizioni vigenti pro-tempore stabilite dalla Banca d'Italia per ogni singolo ritardato pagamento, maggiorando di 5 punti percentuali il tasso annuo nominale (TAN) del contratto: tale tasso di mora verrà applicato a ciascuna rata insoluta e alle spese bancarie sostenute. Quanto sopra senza necessità di messa in mora o di avviso, con decorrenza dalla data di scadenza dell'obbligazione e fino a 3 giorni lavorativi successivi al pagamento se non effettuato per contanti o con valuta fissa.

I pagamenti non effettuati presso le casse di SOFIM-GEFINA potranno essere effettuati per mezzo di domiciliazione bancaria.

Anche in deroga agli artt. 1193 e 1194 codice civile qualsiasi versamento effettuato dall'Impresa verrà imputato da SOFIM-GEFINA nell'ordine a interessi di mora, spese sostenute, mensilità di rata scaduta da maggior tempo. La produzione di interessi sulle somme dovute continuerà ad operare anche dopo la risoluzione del contratto.

ART. 7 – VARIAZIONE BANCA D'APPOGGIO E COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Il contraente si impegna a non cambiare domiciliazione bancaria né compagnia di assicurazione per tutta la durata contrattuale. In caso di necessità di tali cambiamenti, se accettati da SOFIM-GEFINA, dovranno essere versati preliminarmente gli importi previsti nel documento di sintesi allegato al contratto, in base alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari. L'eventuale variazione della Banca di appoggio potrà essere possibile solo per le rate scadenti oltre 90 giorni, mentre per le rate scadenti prima del periodo indicato potrà essere effettuato il richiamo: per le relative spese si fa riferimento al documento di sintesi allegato al contratto.

ART. 8 – ESTINZIONE ANTICIPATA

In assenza di inadempimenti contrattuali, per ottenere l'estinzione anticipata del contratto l'Impresa dovrà trasmettere a SOFIM-GEFINA richiesta scritta allegando quanto di seguito indicato:

- certificazione del pagamento delle ultime 12 rate;
- assegno pari all'ammontare delle rate residue, da atualizzarsi secondo il piano di estinzione da richiedere a SOFIM-GEFINA. L'importo dovuto verrà determinato atualizzando le rate residue al minor tasso tra il tasso ufficiale di riferimento BCE vigente all'atto di estinzione del contratto ed il tasso annuo nominale (TAN) contrattuale diminuito di 5 punti.



ART. 9 - PROPOSTA DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto potrà essere richiesta dall'Impresa mediante apposita richiesta scritta contenente:

- certificazione delle ultime 12 rate pagate;
- estremi della Ditta proposta in subentro con referenze bancarie;
- assegno circolare di ammontare pari allo 0,90% del debito residuo più un diritto fisso di € 180, oltre IVA sul totale.

In caso di accettazione da parte di SOFIM-GEFINA, la cessione, salvo espresso patto contrario scritto, sarà pro solvendo e detta accettazione non comporterà novazione o diminuzione delle garanzie anche personali che assistano il presente contratto.

ART. 10 – UNICITA' IN CASO DI PIU' CONTRATTI

Qualora l'Impresa abbia sottoscritto più contratti di finanziamento con la SOFIM-GEFINA, i contratti stessi, nel caso di insolvenza dell'Impresa, devono essere considerati un unico contratto inscindibile per cui la facoltà di risoluzione interesserà contestualmente ogni contratto.

In tutti gli altri casi in cui si verifichi uno qualsiasi dei fatti o inadempienze previste dalle clausole risolutive espresse anche in uno soltanto dei contratti in essere, SOFIM-GEFINA S.P.A. avrà piena ed insindacabile facoltà di risolvere di diritto tutti i contratti ancora in essere con la medesima Impresa e potrà compensare direttamente la somma a suo credito per rate insolute, penalità, interessi moratori ecc., in uno o più contratti con quelle eventualmente a suo debito in altro o più contratti.

ART. 11 – RECLAMI E RICORSI

Il cliente può presentare reclamo a SOFIM-GEFINA nelle forme previste dalla legge indirizzando a SOFIM-GEFINA - Ufficio reclami – Viale Vittorio Emanuele II n.4 – 24121 Bergamo o per via fax al numero 035/231176 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@grupposofim.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata sofim@cert.legalmail.it. SOFIM-GEFINA deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, l'Impresa può rivolgersi a: **Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere istruzioni a SOFIM-GEFINA o infine presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

ART. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'Impresa e gli eventuali coobbligati o garanti danno atto di essere stati preventivamente informati per iscritto circa gli elementi indicati nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") e sui diritti ad essi spettanti in base all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 15 del Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") ed espressamente consentono che i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale siano trattati e comunicati a terzi nei limiti di cui alla predetta informativa.

ART. 13 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti delle obbligazioni assunte col presente contratto SOFIM-GEFINA elegge domicilio presso la propria Sede di Bergamo, Viale V. Emanuele n. 4 e l'Impresa presso la propria Sede legale indicata nel presente contratto.

ART. 14 – AVVISI E COMUNICAZIONI

Tutti gli avvisi e le comunicazioni dovranno essere dati per iscritto con lettera raccomandata o tramite posta elettronica o via fax.

ART. 15 – CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Le parti, considerato che, in forza del disposto dell'art. 5.1 del D.lgs. 4.3.2010 n. 28, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti finanziari è tenuto, preliminarmente e a pena di improcedibilità – ferme le deroghe previste dai commi 3 e 4 dello stesso articolo -, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dello stesso decreto legislativo 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. 8.10.2007 n. 179, convengono che il suddetto procedimento di mediazione dovrà essere esperito avanti Organismo di Conciliazione con sede in Bergamo

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia dipendente o derivante dal contratto di finanziamento o collegatesi con il medesimo, ed anche in ipotesi di continenza o connessione di causa qualora SOFIM-GEFINA sia convenuta, sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.

Qualora invece SOFIM-GEFINA si faccia attrice in giudizio, potrà a sua scelta adire il Foro di Bergamo o quello di residenza dell'Impresa.

ART. 17 – COMUNICAZIONE VARIAZIONI SOCIETARIE

L'Impresa dovrà comunicare a Sofim-Gefina S.p.A. qualsiasi variazione (anagrafica, di denominazione, di compagine sociale, di oggetto sociale, di statuto e di rappresentanza) rispetto ai dati comunicati al momento della sottoscrizione del presente contratto. La comunicazione suddetta dovrà essere effettuata entro otto giorni dalla variazione.

ART. 18 – SURROGAZIONE NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO. PORTABILITA'

Si fa rinvio all'art. 120-quater del T.U.B. (D.lgs. 385/1993) che prevede tra l'altro al comma 9 lettera a-bis) che essa sia applicabile solo ai contratti di finanziamento conclusi tra intermediari finanziari con persone fisiche o micro-imprese, definite queste ultime dall'art. 1 comma 1 lettera t) del D.lgs. n. 11 del 27/01/2010; la portabilità dei contratti di finanziamento è stata introdotta dall'art. 8 del Decreto legge 31/01/2007 n. 7 (convertito con modificazioni nella Legge 02/04/2007 n. 40), il quale attribuisce al debitore la facoltà di surrogazione di cui all'art. 1202 del codice civile anche in caso di non esigibilità del credito o di pattuizione di un termine a favore del creditore, sancendo la nullità di ogni patto che impedisca o renda oneroso per il debitore l'esercizio di tale facoltà. Il nuovo mutuante è surrogato nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito.



ART. 19 – COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Le comunicazioni periodiche verranno inviate alla clientela gratuitamente in forma elettronica laddove possibile oppure in forma cartacea con i costi previsti nel documento di sintesi allegato al contratto.

SOFIM – GEFINA SPA

Per accettazione da parte dell'Impresa

Bergamo,

Timbro e firma dell'Impresa _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. il sottoscritto approva specificatamente le clausole indicate nel contratto tipo concernenti: art. 3 – clausola di indicizzazione; art. 4 – variazione TAN; art. 5 – decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto; art. 6 – saldi a debito e interessi di mora; art. 8 – estinzione anticipata; art. 9 – proposta di cessione del contratto; art. 10 – unicità in caso di più contratti; art. 12 – tutela della privacy; art. 15 - conciliazione e mediazione; art. 16 - Foro competente; ; art. 17 – comunicazione variazioni societarie; art. 18 – surrogazione nei contratti di finanziamento-portabilità; art. 19 – comunicazioni periodiche alla clientela.

Per accettazione da parte dell'Impresa

Bergamo,

Timbro e firma dell'Impresa _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto da SOFIM-GEFINA la copia di propria spettanza del contratto e dei pertinenti allegati.

Bergamo,

Timbro e firma dell'Impresa _____

Visto per identificazione e autentica della firma dell'Impresa da parte del Fornitore/Agente/Segnalatore (timbro e firma) anche per autentica delle firme sovraestese
